

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 1602/2022
DEL 16 MAGGIO 2022, RESA DAL TAR SICILIA -
PALERMO, SEZ. I, NEL GIUDIZIO R.G. N. 72/2018

Il sottoscritto avv. Danilo Giracello (GRCDNL72B22H914F – p.e.c.: *avv.danilogiracello@pec.it* – fax: 0922902426) in qualità di difensore e procuratore della Società LATTERIA GUANÀ S.R.L.S. UNIPERSONALE (codice fiscale/partita IVA 02843180841), con sede in C.da Tumarrano, Comune di Cammarata - in persona del legale rappresentante e amministratore unico, sig.ra CRAPA NAZZARENA, nata a Mussomeli, il 27 giugno 1991 (cod. fisc. CRPNZR91H67F830M) e residente in Cammarata, Via Trieste, n. 3 - sulla scorta di quanto prescritto dall'ordinanza n. 1602 del 16 maggio 2022, resa dal Tar Sicilia - Palermo, Sez. I, nel giudizio con R.G. n. 72/2018,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il **T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. I**;
- il ricorso incardinato è stato iscritto al **n. R.G. 72/2018**;
- il ricorso è stato presentato contro l'**Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca mediterranea**, in persona dell'Assessore rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi n. 81 è domiciliato e nei confronti della **Società Ancona Antonino Salvatore & f.lli S.A.S.**, con sede in Via Vittorio Veneto n. 54 92020 del Comune di San Giovanni Gemini (P. IVA 00076570845), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, dell'**Associazione Agricola “La Nina”**, Via Palermo, n. 1, 90029 - Valledolmo, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, entrambe le società non costituite in giudizio;
- Con tale ricorso si è chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del D.D.G. del Dipartimento regionale dell'Agricoltura n. 2900 del 06/10/2017 di approvazione degli elenchi definitivi delle istanze ricevibili e di quelle non ricevibili presentate a valere sulla sottomisura 4.2 “*Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei*

prodotti agricoli” del PSR Sicilia 2014/2020, con i relativi allegati “A” e “B”, che costituiscono parte integrante dello stesso, con il quale è stata disposta la non ammissibilità al finanziamento della domanda di aiuto n. **54250266662** presentata dalla ricorrente in conformità al PSR Sicilia 2014/2020 – sottomisura 4.2; ove occorra, del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 6567 del 28/10/2016 con cui sono state approvate le Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 4.2 “*Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli*”; ove occorra, del Bando della sottomisura 4.2 PSR 2014-2020 Sicilia “*Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli*”; ove occorra, dell'avviso di pubblicazione degli elenchi provvisori delle istanze ritenute ricevibili e di quelle ritenute non ricevibili, e che con lo stesso, sono stati assegnati i tempi entro cui presentare apposite memorie difensive; di qualsiasi ulteriore e diverso atto e/o provvedimento amministrativo connesso e consequenziale.

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

§.1. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL BANDO DELLA SOTTOMISURA 4.2 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI” INERENTI L'OBBLIGO DI PRODURRE LA CERTIFICAZIONE CATASTALE ED IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA DELLA SOTTOMISURA 4.2 INERENTI L'OBBLIGO DI PRODURRE LA CERTIFICAZIONE CATASTALE ED IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ; - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.;

VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/1990; VIOLAZIONE DELL'ART. 83 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016.

L'obbligo prescritto dalle disposizioni attuative (e dal bando che ad esso fanno riferimento), di produrre la certificazione catastale ed il Certificato di agibilità, non è stato previsto a pena di esclusione o di inammissibilità.

§.2. ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DELLA SOTTOMISURA 4.2 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI” E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA DELLA SOTTOMISURA 4.2, NELLA PARTE IN CUI PRESCRIVONO L'OBLIGO DI PRODURRE LA CERTIFICAZIONE CATASTALE ED IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ, NELLA MISURA IN CUI TALE PRESCRIZIONE DEBBA ESSERE INTERPRETATA A PENA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA. - VIOLAZIONE DEL PSR 2014-2020 SICILIA IN PARTICOLARE DELLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA SOTTOMISURA 4.2. - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE. - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELLA PARTECIPAZIONE - FAVOR PARTECIPATIONIS.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, PER CONTRADDITTORIETÀ E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA NONCHÉ PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ ED EFFICACIA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL'ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il principio del *favor participationis*, operante anche nelle procedure selettive diverse da quelle di affidamento di contratti pubblici, impone di interpretare le clausole del bando in modo da consentire la più ampia adesione alla procedura da parte degli operatori.

Nel caso di specie, l'inammissibilità della domanda a causa della mancanza della certificazione catastale e del certificato di agibilità, a fronte di una istanza completa di tutti gli elementi giuridici, tecnici ed economici richiesti dal PSR 2014-2020 Sicilia sarebbe fin troppo irragionevole e penalizzante.

§.3. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 LETT. B) DELLA L. 241/1990- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS - ECCESSO DI POTERE PER MANCATO RICORSO AL C.D. RICORSO ISTRUTTORIO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL'ART. 83 COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016.

L'Assessorato resistente avrebbe dovuto attivare lo strumento del soccorso istruttorio per sopperire alla mancanza di un requisito di carattere formale e marginale quale è quello omesso dal ricorrente.

§.4. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 OCTIES DELLA LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA STRUMENTALITÀ DELLE FORME, DEL PRINCIPIO DI RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO, DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ.

L'amministrazione regionale ha disposto la sanzione dell'invalidità della domanda di partecipazione per vizi meramente formali e non essenziali per il raggiungimento dello scopo al quale era preposto l'adempimento omesso.

IN RELAZIONE ALL'ASSENZA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ.

§.5. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL BANDO DELLA SOTTOMISURA 4.2 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI”; - VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA DELLA SOTTOMISURA 4.2; - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE; - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.; - VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/1990; VIOLAZIONE DELL'ART. 83 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016.

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, PROPORZIONALITÀ, PER CONTRADDITTORIETÀ E PER IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA.

VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 41 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E DI CONCORRENZA.

Il certificato di destinazione d'uso, rilasciato dal Comune di Cammarata sia già agli atti del procedimento, e tale documento conferma la destinazione d'uso come zona "D" destinata ad ospitare insediamenti di tipo artigianale, industriale e commerciale, pertanto compatibile con la richiesta di cui al progetto.

Del fabbricato previsto in seno al progetto presentato sono stati forniti tutti gli elementi che attestano la legittimità urbanistica dell'immobile: concessione edilizia, certificato di destinazione d'uso, oltre alla richiesta del permesso a costruire per le opere oggetto della richiesta di contributo. È il caso di sottolineare l'errore in cui è incorsa l'amministrazione regionale non considerando che la perizia supplisce, come previsto nella *lex specialis*, alla mancanza di certificazione di agibilità.

AVVISA INOLTRE CHE

Ai sensi di quanto stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Palermo con la richiamata ordinanza n. 1602 del 16 maggio 2022 resa nel giudizio con R.G. n. 72/2018 *“si rende necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti le cui domande di sostegno sono inserite nella graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ricevibili/ammissibili; tenuto conto dell’elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, va ordinato alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, sul sito istituzionale del Dipartimento dell’Agricoltura e del PSR Sicilia 2014/2020 – che dovranno fornire ogni utile collaborazione - di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi; c) indicazione dell’Autorità giudiziaria avanti la quale il procedimento pende ed il suo numero di ruolo generale, onde consentire l’eventuale costituzione”*.

AVVISA INOLTRE CHE

Al presente avviso sono allegati i seguenti documenti:

- Ricorso introduttivo del giudizio;
- Ordinanza TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 1602/2022;
- DDG n. 2900/17 con allegata graduatoria degli ammessi alla Misura;

AVVISA INFINE CHE

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 72/2018). Il Collegio ha fissato, per il definitivo esame della causa, il giorno del 22 novembre 2022, ore di rito.

L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento dell’Agricoltura e del PSR Sicilia 2014/2020, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo, dovrà rilasciare, alla parte ricorrente presso il seguente indirizzo p.e.c.: avv.danilogiracello@pec.it, un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta, entro 10 giorni dalla ricezione del presente avviso.

Palermo, 31 maggio 2022

Avv. Danilo Giracello